



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GHANA IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD ACCRA IL 28 NOVEMBRE 2019

Art. 10 (Accordo)

Risarcimento dei danni

1. Il risarcimento dei danni provocati al Paese ospitante da un membro del Paese inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' a carico del Paese inviante, di comune accordo. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento, o in connessione con, attivita' condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti, di comune accordo, rimborseranno tale perdita o danno.

Versione in vigore dal 22 ottobre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019
Estremi	Legge 30 settembre 2024, n. 157
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-157-2024/accordo-art-10>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it